

Delibera n° 1311

Estratto del processo verbale della seduta del
6 settembre 2024

oggetto:

LR 10/2012, ART 3 - SOCIETÀ PER AZIONI IN HOUSE FVG ENERGIA: RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Atteso che con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, è stato regolato il trasferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia delle funzioni esercitate dalle Province e, tra le altre, delle funzioni in materia di energia che, specificamente, sono state attribuite alla Regione a decorrere dall’1 gennaio 2017;

Richiamata la deliberazione n. 131 del 27/01/2017 con cui la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto del subentro *ex lege* della Regione nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione della Società U.C.I.T. S.r.l., con sede in Udine, a totale capitale pubblico, e che il subentro della Regione è avvenuto nella quota di proprietà della ex Provincia di Udine, pari al 70%, e nella quota di proprietà della ex Provincia di Gorizia, pari al 10%, per una quota totale corrispondente all’80% del capitale, mentre la restante quota del 20% del capitale è rimasta nella titolarità del Comune di Udine;

Richiamata la deliberazione n. 1577 del 20/10/2022 con cui la Giunta regionale ha autorizzato l’acquisto, da parte della Regione, della quota di partecipazione al capitale sociale di U.C.I.T. s.r.l. in proprietà del socio Comune di Udine, divenendo, in tal modo, socio unico della Società;

Atteso che gli obiettivi di transizione energetica sono divenuti sempre più significativi tra le finalità istituzionali perseguite dalla Regione che ha stabilito, per questo, di valorizzare l’esperienza della U.C.I.T. s.r.l. assegnando alla Società nuove e più ampie funzioni con conseguente necessità di una riorganizzazione funzionale alle maggiori attività di propria competenza attraverso un adeguamento della propria struttura e l’adozione di un sistema gestionale più articolato e organizzato;

Richiamata quindi la propria deliberazione n. 1563 del 06/10/2023 con cui la Giunta regionale ha deliberato la trasformazione giuridica della UCIT S.r.l. da Società a responsabilità limitata a Società per azioni, modificandone conseguentemente anche la denominazione sociale in FVG Energia S.p.a.;

Rilevato che la deliberazione giunta n. 731 del 17 maggio 2024, in materia di controllo analogo delle società in house, all’articolo 2, dell’allegato 1, disciplina l’attività di nomina e revoca degli amministratori delle società in house;

Atteso che, con, con l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 da parte dell’assemblea, l’organo amministrativo attualmente in carica giungerà alla naturale scadenza del proprio mandato e si rende pertanto necessario procedere al suo rinnovo;

Atteso che l’articolo 15, comma 1, primo periodo, del nuovo Statuto della Società dispone che la Società sia amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, con delibera motivata nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;

Ritenuto pertanto di stabilire che la Società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale rappresentato da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti incluso il Presidente, alla luce della necessità di disporre dell’apporto di diverse professionalità nella fase di crescita e ampliamento dell’attività societaria dopo la sua trasformazione;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, qualora l’assemblea disponga che la Società a controllo pubblico sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, << *l’assemblea [... adotta] una delibera motivata [esponendo le] specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo [comunque] conto delle esigenze di contenimento dei costi [...]. [Tale] delibera [va quindi] trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15 [MEF]>>;*

Richiamato l’articolo 2 dell’allegato 2 alla deliberazione n. 731/2024, secondo cui << *Il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze,*

provvedono alla nomina [...] degli amministratori [...] delle società in house, stabilendo il relativo compenso [...] >>;

Ricordato che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali", << [...] il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione [...] >>;

Atteso che, con deliberazione di generalità n. 1074 del 12 luglio 2024, il Presidente della Regione, in accordo con l'Assessore regionale alle finanze e con l'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, ha ritenuto di designare Franco Baritussio, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni in house FVG Energia per tre esercizi, fino alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2026;

Atteso che, sulla presentazione della candidatura del Presidente del Consiglio di Amministrazione trova applicazione la procedura presso la Giunta per le nomine del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici";

Atteso che la Giunta per le nomine nella seduta del 18/07/2024 ha espresso parere favorevole sulla candidatura di Franco Baritussio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0449342-A del Consiglio regionale di data 18/07/2024;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 dello Statuto, il CdA, nei limiti di legge, può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, purché preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

Considerato quindi opportuno, per quanto previsto dal citato articolo 19 dello Statuto, autorizzare il CdA, in sede assembleare, ad attribuire al Presidente deleghe gestionali dirette che saranno individuate dal medesimo CdA;

Atteso che ai sensi dell'articolo 15 comma 3 dello Statuto, la scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

Considerate le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di nomine ed in particolare, per quanto attiene ai Consiglieri:

- il divieto di attribuire incarichi a dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del TUSPP (DLgs 175/2016);
- l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il divieto di cumulo degli incarichi di cui all'articolo 13 della LR 10/2012;
- il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 195 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni), salva la gratuità dell'incarico;
- l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che non consente

ai dipendenti pubblici di assumere altri incarichi retribuiti se non previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

- l'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 recante *"Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici"*;
- gli articoli 2382, 2383 e 2390 del codice civile;

Atteso che, ai sensi del già citato articolo 3, comma 2, della LR 10/2012, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, ritiene di designare anche i Consiglieri, Alfrida Bearzotti e Ferruccio Anzit, in considerazione del loro curriculum vitae che ne qualifica la competenza professionale;

Atteso quindi che, ai sensi dell'articolo 2383 codice civile, i Consiglieri individuati, rimarranno in carica per tre esercizi, fino alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2026;

Richiamato l'articolo 20 dello Statuto secondo cui, all'Amministratore Unico e ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi ed è fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico ovvero ai componenti dell'Organo Amministrativo;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 11, comma 6, del TU 175/2016, con cui dovrà essere determinato il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società pubbliche dovranno fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori;

Considerato che fino all'emanazione del decreto citato restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 secondo cui *<< il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 >>*;

Atteso che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta che la Società ha sostenuto un costo per l'organo amministrativo pari ad Euro 13.500,00 e che l'80% di tale importo corrisponde a Euro 10.800,00 e che quest'ultimo, pertanto, rappresenterebbe il costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo;

Valutato che tale tetto di costo annuo massimo pare eccessivamente penalizzante considerata la trasformazione della Società in FVG Energia S.p.A. decisa dal Legislatore regionale in considerazione della necessità per la Regione di perseguire gli obiettivi di transizione energetica secondo modalità più adeguate ed efficaci attribuendo alla Società nuove, più ampie e complesse funzioni con conseguente necessità per la medesima di una profonda ristrutturazione organizzativa funzionale alle nuove e più specifiche attività, come illustrato nel Piano Industriale Pluriennale 2024 – 2026 elaborato dalla Società e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2081 del 22/12/2023;

Atteso che il suddetto Piano industriale prevede una significativa e progressiva crescita delle grandezze economiche del bilancio della Società quale riflesso dell'ampliamento dell'attività istituzionale, stimando già dall'esercizio corrente il raddoppio dei volumi di attività;

Preso atto che, in considerazione delle maggiori attività previste dal Piano industriale menzionato, il compenso da attribuire all'organo amministrativo, quale risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012, risulterebbe talmente esiguo da poter essere

considerato sostanzialmente inesistente, soprattutto in considerazione della necessità di garantire un proficuo e professionalmente adeguato funzionamento degli organi societari, secondo quanto indicato nel motivato avviso in materia di limiti ai compensi agli organi societari nell'ambito delle società partecipate, di cui alla deliberazione n. FVG/15/2020/PAR della Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti;

Atteso che, nel citato motivato avviso della Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti, la medesima ha affermato che <<a fronte della necessità di dare attuazione al progetto societario stabilito dal Legislatore regionale risulta [...] necessario che l'amministrazione si autolimiti, determinando, in base a canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei valori di compenso che anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguato alla luce di un'ottica di contenimento >>;

Ritenuto di uniformarsi alla linea tracciata dalla Sezione di controllo e di basarsi quindi su canoni di ragionevolezza individuando una soluzione necessariamente transitoria e valida fintanto che non venga emanato il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 6, del TU 175/2016;

Considerato che come volumi di attività la Società sia assimilabile a FVG Plus Spa e a Friuli Innovazione Scarl;

Ritenuto pertanto di stabilire in Euro 50.000,00 la remunerazione per l'organo amministrativo collegiale da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, di cui Euro 40.000,00 per il Presidente incluse eventuali deleghe di gestione ed € 5.000,00 per ciascuno dei Consiglieri quale trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Ritenuto, infine, di autorizzare il delegato a partecipare all'assemblea ad esprimersi favorevolmente sul rinnovo dell'organo amministrativo rappresentato da un organo amministrativo collegiale costituito da 3 componenti incluso il Presidente, sulla nomina dei soggetti indicati dalla presente deliberazione, sulla remunerazione a questi spettante secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione, sull'autorizzazione del CdA ad attribuire eventuali deleghe di gestione al Presidente come individuate dal medesimo CdA, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Per tutte le motivazioni illustrate in premessa, di determinare che la società per azioni *in house* FVG Energia sia amministrata da un organo amministrativo collegiale rappresentato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 componenti incluso il Presidente.
- 2.** Di designare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Franco Baritussio che rivestirà la stessa per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2026.
- 3.** Di autorizzare l'attribuzione di eventuali deleghe di gestione al Presidente come individuate dal medesimo CdA.

4. Di designare alla carica di Consiglieri Alfrida Bearzotti e Ferruccio Anzit che rivestiranno la stessa per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2026.

5. Di riconoscere all'organo amministrativo collegiale l'importo di Euro 50.000,00 da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, di cui Euro 40.000,00 a favore del Presidente e Euro 5.000,00 a favore di ciascuno dei Consiglieri quale trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

6. Di autorizzare il delegato a partecipare all'assemblea ad esprimersi favorevolmente sul rinnovo dell'organo amministrativo rappresentato da un organo amministrativo collegiale rappresentato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 componenti incluso il Presidente, sulla nomina dei soggetti indicati dalla presente deliberazione, sulla remunerazione a questi spettante secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione, sull'autorizzazione del CdA ad attribuire eventuali deleghe di gestione al Presidente come individuate dal medesimo CdA, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE